CAMERA DEI DEPUTATI N 1188

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABETE, CACCIA, ABBATE, AIARDI, ARMELLIN, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORRUSO, BRICCOLA, BRUNI, CAPPELLI, CARLOTTO, CENI, CERIONI, DE POI, FALCONIO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, FIORI PUBLIO, GAITI, GORIA, GOTTARDO, LAFORGIA, LAMORTE, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MAROLI, MORO, PATRIA, PICANO, SANGALLI, SCAIOLA, SILVESTRI, STEGAGNINI, TASSONE, VECCHIARELLI, VINCENZI

Presentata il 19 dicembre 1979

Norme per l'introduzione dell'educazione stradale nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni è stata dedicata da parte delle autorità di Governo, del Parlamento, degli organismi ministeriali preposti alla circolazione e al traffico, degli enti interessati, particolare attenzione al tema della sicurezza stradale Una questione di non poca importanza, visto l'alto numero di morti e di feriti che ogni anno si registrano sulle nostre strade provocando non solo lutti e dolori, ma anche altissimi costi sociali

La sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'opera attenta e vigile delle forze dell'ordine, le disposizioni adottate in tema di limitazione di velocità, hanno dato risultati incoraggianti tanto che dal 1975 al 1978, ultimo anno di cui si conoscono i dati, a fronte di un aumento del parco circolante, si è potuto assistere ad una progressiva diminuzione degli incidenti stradali e ad un continuo attenuarsi dei loro effetti, come dimostra la tabella che riportiamo qui di seguito

ANNO	Circolante	Incidenti	Morti	Feriti
1975	20 802 649	282 266	9 511	229 898
1976	21 874 677	272 710	8 927	217 976
1977	21 944 821	265 562	8 221	209 354
1978	(a)	263 674	7 965	207 556

Dati ISTAT-ACI - Statistica degli incidenti stradali - vol XXVI - ediz 1978
(a) Dato non ancora reso noto

È indubbio che, se da una parte questi risultati positivi, ancorché non soddisfacenti, sono riconducibili ad un uso più accorto dei mezzi accresciutosi parallelamente al lievitare dei loro costi di acquisto e di gestione, dall'altra notevole merito va ascritto alla sensibilizzazione dell'utenza sui temi dell'educazione stradale.

Ma questa educazione stradale, per dare appieno i suoi frutti, non deve rimanere episodica, legata a campagne stagionali o particolari. Deve cominciare ad essere impartita fin dai primi anni della scolarità dell'obbligo, come avviene già nella stragrande maggioranza dei Paesi occidentali.

Va infatti considerato che il giovane è il pedone di oggi, il ciclista o il ciclomotorista di domani, il motociclista o l'automobilista degli anni a venire. L'uso della strada riveste quindi un'importanza primaria ad ogni età.

Una seria e articolata educazione stradale nella scuola dell'obbligo contribuirebbe pure ad un uso più razionale dei mezzi conducibili dai ragazzi, come bici o ciclomotore. Specie di quest'ultimo, spesso contestato più per l'esuberanza giovanile dei suoi conducenti che per vere e proprie infrazioni al codice della strada. Un'esuberanza non certo eliminabile con l'obbligo della patente, ma, piuttosto, riconducibile nei limiti dell'accettazione da parte degli altri utenti della strada attraverso un'opera continua e formativa che solo l'educazione stradale elevata a materia obbligatoria di studio può dare.

Con questi intenti, sottoponiamo alla vostra attenzione per la discussione e la approvazione, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Nella scuola media obbligatoria è introdotto l'insegnamento di « Educazione stradale » come materia autonoma, non curriculare e quindi non valida ai fini del passaggio di classe e del superamento del corso di studi.

ART. 2.

L'insegnamento di « Educazione stradale » è impartito per due ore settimanali da uno degli insegnanti delle seguenti materie: lettere, storia-educazione civica, applicazioni tecniche, in possesso della relativa specializzazione conseguita in seguito al superamento di appositi corsi istituiti di concerto dai Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'interno, della sanità e della pubblica istruzione.

ART. 3.

L'insegnamento deve avere per oggetto la segnaletica (verticale e orizzontale), le norme di comportamento, i pericoli della strada (con particolare riferimento a pedoni, ciclisti e ciclomotoristi), i veicoli e le loro componenti meccaniche, le norme elementari di soccorso stradale, secondo i programmi dettagliati stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 4.

I Ministri di cui all'articolo 2, ciascuno per la propria competenza, devono fornire alle scuole il necessario materiale didattico, assistendo gli insegnanti nelle esercitazioni pratiche cui i giovani saranno eventualmente sottoposti.

ART. 5.

Al termine del corso di studi obbligatori, agli allievi ritenuti idonei dall'insegnante di « Educazione stradale » è rilasciato un attestato che consentirà agli stessi di ottenere, senza ulteriori formalità, al raggiungimento del sedicesimo anno di età, la patente di categoria A ad uso privato.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore a partire dal secondo anno scolastico successivo a quello della sua approvazione.